

STATUTO

ULISSE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SIRACUSA SR VIA ADIGE 46

Numero REA: SR - 451668

Codice fiscale: 02091990891

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 12-10-2022 - Statuto completo	2
--	---

	ALL. A RACC. N. 24795	REP. N.106523
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE DURATA	
	Articolo 1	
	Costituzione denominazione e sede	
	E' costituita con sede nel comune di Siracusa la Società	
	cooperativa sociale a mutualità prevalente denominata	
	"ULISSE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Assemblea	
	ordinaria sedi secondarie, succursali, agenzie e	
	rappresentanze nei modi e nei termini di legge.	
	Articolo 2	
	Durata	
	La Cooperativa ha durata illimitata.	
	TITOLO II	
	SCOPO OGGETTO	
	Articolo 3	
	Scopo mutualistico	
	La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio	
	della mutualità senza fini di speculazione privata .	
	La Cooperativa può operare anche con terzi.	
	La Cooperativa può aderire ad una delle associazioni di	
	rappresentanza.	
	Articolo 4	
	Attività sociale	

	La società cooperativa, che ha scopo mutualistico e non	
	lucrativo, è a mutualità prevalente e si propone di agevolare	
	l'inserimento dei propri soci nel mondo del lavoro, quale	
	forza operativa per assicurare posti di lavoro stabili e	
	combattere la disoccupazione.	
	La cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza	
	fine speculativo, di offrire, tramite i propri soci, servizi	
	sociosanitari ed educativi di cui alla lett. a) dell'art. 1,	
	della legge 8 novembre 1991, n. 381, nonché lo svolgimento di	
	attività diverse - industriali, commerciali o di servizi -	
	finalizzate all'inserimento lavorativo di persone socialmente	
	svantaggiate, di cui alla lettera b) art. 1, della legge 8	
	novembre 1991, n. 381.	
	Nell'ambito delle superiori finalità la cooperativa si	
	propone di agevolare l'inserimento dei propri soci siano esse	
	persone svantaggiate che non nel mondo del lavoro,	
	proponendosi quale forza operativa per assicurare in	
	prospettiva posti di lavoro stabili e combattere la	
	disoccupazione.	
	In particolare, la cooperativa si propone di svolgere,	
	stabilmente o temporaneamente, per conto proprio e di terzi	
	anche attraverso contributi e convenzioni con enti pubblici e	
	privati attività socio assistenziale in ambito provinciale e	
	regionale, potenzialmente anche in ambito nazionale ed	
	internazionale e si propone di garantire ai soggetti più	

	vulnerabili quali i disabili, soggetti che richiedono	
	assistenza sanitaria specialistica e prolungata domiciliare,	
	vittime di torture e violenze, minori non accompagnati,	
	anziani, immigrati, richiedenti asilo politico, rifugiati	
	politici e stranieri con permesso di soggiorno a scopo	
	umanitario, minori, donne con minori che hanno subito	
	maltrattamenti, malati in genere, famiglie in difficoltà,	
	detenuti o ex detenuti, servizi di accoglienza, integrazione	
	e di tutela, vitto, alloggio, accesso ai servizi erogati sul	
	territorio, orientamento, assistenza sociale, assistenza	
	medico - sanitaria, accesso ai corsi di alfabetizzazione in	
	lingua italiana, mediazione culturale - interpretativa,	
	accesso ai corsi di lingua italiana e di approfondimento	
	linguistico, possibilità per la formazione e la	
	riqualificazione professionale, accesso al mercato del	
	lavoro, individuazione di possibilità alloggiative autonome,	
	supporto e assistenza per il ricongiungimento familiare,	
	supporto psico-socio-sanitario, assistenza domiciliare agli	
	anziani, ideazione, cura e realizzazione di progetti di	
	prevenzione ai disagi sociali in genere, attraverso qualsiasi	
	mezzo utile e adoperandosi per l'istruzione di personale	
	specializzato e competente in materia con corsi di	
	formazione.	
	La cooperativa puo' istituire e/o gestire case di riposo per	
	anziani e di accoglienza per gestanti, ragazze madri e donne	

	in difficoltà, centri diurni, comunità alloggio per disabili	
	fisici, psichici e psicofisici, comunità alloggio per minori	
	a rischio, comunità educative-assistenziali in favore di	
	minori, case di riposo, case protette e comunità alloggio per	
	anziani, comunità di alloggio per minori sottoposti a	
	provvedimenti dell'autorità giudiziaria, comunità per il	
	recupero e il reinserimento di tossicodipendenti.	
	La cooperativa potrà esercitare pure attività turistiche e	
	ricettive per i propri soci previa stipula di apposite	
	polizze assicurative a norma.	
	La cooperativa potrà promuovere e pubblicare le proprie	
	iniziative attraverso i mezzi di informazione, specificando	
	che esse sono riservate ai propri soci.	
	La cooperativa per il conseguimento dello scopo sociale,	
	potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a	
	quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e	
	concludere tutte le operazioni contrattuali di natura	
	commerciale, immobiliare, mobiliare, industriale e	
	finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli	
	scopi sociali e/o comunque direttamente o indirettamente	
	attinenti ai medesimi, nonché tra l'altro e solo per	
	indicazione esemplificativa e non limitativa:	
	1) assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme	
	consentite dalla legge, in imprese anche consortili che	
	svolgono attività analoghe o comunque accessorie all'attività	

	sociale;	
	2) dare adesioni e partecipazioni ad enti ed organismi	
	economici consortili e fideiussori diretti a consolidare e	
	sviluppare gli approvvigionamenti ed il credito;	
	3) promuovere o partecipare a consorzi di garanzia fidi;	
	4) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la	
	ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonchè	
	adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate	
	allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della	
	legge 59/92 e partecipare allo sviluppo e al finanziamento	
	alle cooperative sociali;	
	5) istituire una sezione di attività, disciplinata da	
	apposito regolamento per la raccolta di prestiti, limitata ai	
	solli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del	
	conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto a norma e sotto	
	l'osservanza dell'art.12 legge 127/71, dell'art.11 legge	
	385/93 e di quanto disposto in materia della delibera CICR	
	del 3/3/1994 e successive norme di attuazione ed applicative.	
	A tal fine la cooperativa richiederà le autorizzazioni	
	necessarie e si avvarrà di tutte le provvidenze ed	
	agevolazioni di legge.	
	La cooperativa potrà inoltre ricevere finanziamenti da parte	
	dei soci, finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale,	
	nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.	
	La società potrà partecipare a consorzi, società,	

	associazioni temporanee e raggruppamenti d'impresa, potrà	
	partecipare a gare d'appalto sia pubbliche che private, potrà	
	usufruire di tutte le agevolazioni fiscali, finanziarie e	
	creditizie, previste da ogni e qualsiasi legge speciale,	
	regionale, nazionale e comunitaria, presente e futura.	
	La società, per il raggiungimento dello scopo e nel rispetto	
	delle disposizioni di legge per le singole materie, potrà	
	compiere tutte le operazioni industriali, immobiliari,	
	mobiliari e commerciali ritenute necessarie ed utili e ancora	
	assumere, sia direttamente che indirettamente, cointeressenze	
	e partecipazioni in altre società aventi oggetto sociale	
	analogo o connesso al proprio, nonché concedere fidejussioni,	
	prestare avalli, consentire iscrizioni ipotecarie sugli	
	immobili sociali, a garanzia di debiti e di obbligazioni	
	assunte sempre in funzione del conseguimento dell'oggetto	
	sociale.	
	La società potrà altresì assumere prestiti e mutui anche	
	ipotecari per il finanziamento delle attività sociali.	
	Per il conseguimento di tutti gli scopi sopra detti, la	
	società potrà usufruire di contributi, sussidi, finanziamenti	
	agevolati, donazioni e di tutte le provvidenze in genere	
	statali, comunitarie e di ogni altro ente; inoltre potrà	
	partecipare alle contribuzioni ed alle incentivazioni e	
	programmazioni delle nuove direttive della UE.	
	La società potrà avvalersi di tutte le agevolazioni previste	

	dalla legislazione vigente e futura, regionale, nazionale ed	
	europea.	
	La società potrà infine acquisire presso i propri soci i	
	fondi necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale,	
	con obbligo di rimborso, provvedendo o meno alla	
	corresponsione di interessi, nel rigoroso rispetto delle	
	leggi e dei regolamenti.	
	La società cooperativa deve intendersi a mutualità prevalente	
	in quanto, in ragione del tipo di scambio mutualistico così	
	come determinato in relazione alle tipologie di attività	
	sociali di cui sopra, intende prevalentemente avvalersi nello	
	svolgimento della propria attività dei prestazioni dei soci	
	lavoratori. Gli amministratori ed i sindaci documenteranno la	
	condizione di prevalenza di cui al precedente comma nella	
	nota integrativa del Bilancio, evidenziando i parametri	
	previsti ex art. 2513 c.c.	
	Gli amministratori ed i sindaci documenteranno la condizione	
	di prevalenza di cui al precedente comma nella nota	
	integrativa al bilancio, evidenziando i parametri previsti ex	
	art. 2513 c.c.	
	In relazione alla qualità di cooperativa a mutualità	
	prevalente, la società:	
	a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente	

	versato;	
	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore al 2%	
	rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori;	
	d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società,	
	l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale	
	sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	I criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività	
	mutualistica tra la società e i soci saranno disciplinati da	
	appositi regolamenti interni redatti dal Consiglio di	
	amministrazione ed approvati dall'assemblea dei soci.	
	La società potrà svolgere, nei limiti indicati dal presente	
	statuto, la propria attività anche con terzi. La cooperativa	
	potrà aderire ad organizzazioni di rappresentanza del	
	movimento cooperativistico.	
	La cooperativa potrà ricevere finanziamenti dai soci	
	attraverso l'emissione di strumenti finanziari da offrire in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori. La richiesta di	
	finanziamento ai soci viene deliberata dall'assemblea	
	ordinaria dei soci.	
	TITOLO III	
	SOCI	

Articolo 5		
Numero, requisiti dei soci		
Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al		
minimo stabilito dalla legge.		
Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in		
grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.		
Salvo diversa autorizzazione dell'Organo amministrativo, non		
possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese		
identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la		
valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per		
l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la		
Cooperativa.		
Articolo 6		
Domanda di ammissione		
Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare		
all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà		
contenere, se trattasi di persona fisica:		
a - l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo		
di nascita;		
b - l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il		
quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al		
limite minimo e massimo fissato dalla legge;		
c - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente		
il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni		
legalmente adottate dagli organi sociali;		

	d - l'espressa dichiarazione di accettazione della clausola	
	arbitrale contenuta negli artt. 34 e seguenti del presente	
	statuto.	
	Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto	
	previsto nei precedenti punti relativi alle persone fisiche,	
	la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti	
	informazioni:	
	- la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e	
	la sede legale;	
	- la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la	
	domanda;	
	- la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo	
	mutualistico e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul	
	libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni,	
	motivare la deliberazione di rigetto della domanda di	
	ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli	
	Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di	
	decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del	

	diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea,	
	la quale delibera sulle domande non accolte, se non	
	appositamente convocata, in occasione della successiva	
	convocazione.	
	Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota	
	integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle	
	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi	
	soci.	
	Articolo 7	
	Obblighi del socio	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e	
	dallo statuto, i soci sono obbligati:	
	- al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea	
	in sede di approvazione del bilancio su proposta degli	
	Amministratori;	
	- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	I criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività	
	mutualistica tra la società e i soci saranno disciplinati da	
	appositi regolamenti interni redatti dal Consiglio di	
	amministrazione ed approvati dall'assemblea dei soci.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30	

	(trenta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione	
	da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	Articolo 8	
	Perdita della qualità di socio	
	La qualità di socio si perde:	
	- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte,	
	se il socio è persona fisica;	
	- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o	
	liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.	
	Articolo 9	
	Recesso del socio	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il	
	socio:	
	- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	- che non si trovi più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata	
	alla Società.	
	Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 (sessanta)	
	giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli	
	Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio,	
	che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della	
	comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le	
	modalità previste dagli artt. 35 e seguenti.	

	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società,	
	il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in	
	corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario,	
	con la chiusura dell'esercizio successivo.	
	Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta	
	dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla	
	comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	Il socio che rinuncia alla prenotazione di alloggio viene	
	sostituito da altro socio non prenotatario seguendo l'ordine	
	di iscrizione nel registro dei soci.	
	Articolo 10	
	Esclusione	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo	
	amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei	
	confronti del socio:	
	a - che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti	
	richiesti per l'ammissione;	
	b - che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni	
	che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti	
	inerenti il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni	

	adottate dagli organi sociali;	
	c - che non osservi il presente statuto, i regolamenti	
	sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali,	
	salva la facoltà dell'Organo amministrativo accordare al	
	socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;	
	d - che, previa intimazione da parte degli Amministratori con	
	termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento del	
	valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di somme	
	dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	e - che non accetti il piano finanziario relativo al	
	programma cui intende partecipare;	
	f - che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza	
	con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione	
	dell'Organo amministrativo;	
	g - che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali	
	alla Società o assuma iniziative o comportamenti	
	pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico	
	e dell'oggetto sociale;	
	h - in caso di interdizione, inabilitazione, condanna ad una	
	pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai	
	pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici	
	direttivi, è escluso di diritto il socio che sia dichiarato	
	fallito.	
	Le deliberazioni assunte dall'organo amministrativo in	
	materia di esclusione sono comunicate ai soci destinatari	

	mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt.35 e	
	seguenti nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla	
	comunicazione.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la	
	risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	Articolo 11	
	Liquidazione	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso	
	esclusivamente delle azioni interamente liberate,	
	eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 17,	
	comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base	
	del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del	
	rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo	
	e, comunque, in misura mai superiore all'importo	
	effettivamente versato e rivalutato.	
	La liquidazione della partecipazione sociale, viene ridotta	
	in proporzione alle perdite imputabili al capitale.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,	
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni	
	dall'approvazione del bilancio stesso.	

	Articolo 12	
	Morte del socio	
	Nel caso di morte la società continua il rapporto, a	
	richiesta, con uno solo degli eredi che dovrà essere	
	designato entro sei mesi da gli eredi legittimi o	
	testamentari.	
	La sostituzione nella qualità di socio è subordinata al	
	possesso, da parte dell'erede designato, dei requisiti	
	richiesti per l'adesione alla Società,	
	Nel caso in cui nessuno degli eredi intenda proseguire nel	
	rapporto associativo, gli eredi o legatari del socio defunto	
	hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni	
	interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura	
	e con le modalità di cui al precedente art. 11.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla	
	data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li	
	rappresenterà di fronte alla Società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi	
	2 e 3 del codice civile.	
	Articolo 13	
	Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità	

	dei soci cessati	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in	
	favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio	
	deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro 1 anno	
	dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel	
	quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto	
	operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il	
	rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione	
	dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 10, lettere	
	b), c), d), e) ed f), dovranno provvedere al risarcimento dei	
	danni e al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata	
	dal regolamento.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal	
	rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o dal pagamento	
	della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti,	
	il credito derivante da penali, ove previste da apposito	
	regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni	
	mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art.	
	1243 del codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto	
	effetto.	

	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	Articolo 14	
	Prestiti sociali	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge.	
	Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con	
	apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.	
	I prestiti possono essere con restituzione a vista o	
	vincolati per un determinato periodo di tempo; le	
	remunerazioni riconosciute sui prestiti sono differenziate in	
	modo da privilegiare, per la loro maggiore utilità per la	
	Società e maggiore coerenza con le proprie finalità, i	
	prestiti vincolati, anche attraverso l'abbinamento del	
	vincolo temporale alla possibilità di ottenere la	
	restituzione a vista di una parte del prestito.	
	Gli interessi corrisposti sui prestiti dei soci persone	
	fisiche e l'importo complessivo dei prestiti effettuati da	
	ciascun socio persona fisica non possono superare i limiti	
	massimi in vigore per l'applicazione delle agevolazioni	
	fiscali che li riguardano.	

	La raccolta del risparmio non è consentita nei confronti dei	
	soci che siano iscritti nel libro dei soci da meno di tre	
	mesi, non può prevedere l'utilizzo di strumenti a vista o	
	collegati all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento	
	e, in conformità alle disposizioni di legge tempo per tempo	
	vigenti, deve attualmente rispettare, qualora ne esistano le	
	condizioni, i criteri ed i limiti patrimoniali stabiliti, ai	
	sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo	
	1.9.1993, n. 385, con deliberazione del Comitato	
	interministeriale per il credito ed il risparmio e	
	disciplinati dalle relative istruzioni applicative della	
	Banca d'Italia.	
	La cooperativa potrà ricevere finanziamenti dai soci	
	attraverso l'emissione di strumenti finanziari da offrire in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori. La richiesta di	
	finanziamento ai soci viene deliberata dall'assemblea	
	ordinaria dei soci.	
	I prestiti sono utilizzati dalla Società unicamente per il	
	conseguimento dell'oggetto sociale, nei termini e con	
	modalità compatibili con le remunerazioni riconosciute ai	
	soci che li hanno effettuati e con le scadenze previste per	
	il loro rimborso.	
	Le modalità di raccolta e di restituzione dei prestiti con	
	destinazione generale sono disciplinate da un apposito	
	Regolamento, predisposto dal Consiglio di amministrazione ed	

	approvato dall'Assemblea.	
	Le remunerazioni e le altre condizioni economiche applicate	
	ai prestiti sociali sono determinate ed aggiornate dagli	
	Amministratori, così come le condizioni contrattuali la cui	
	definizione ed aggiornamento sono demandate ad essi dal	
	Regolamento deliberato dall'Assemblea; le modifiche al	
	Regolamento sono comunicate ai soci depositanti con le	
	modalità stabilite dallo stesso Regolamento. Il Regolamento	
	ed il foglio illustrativo analitico relativo alle condizioni	
	economiche applicate ai prestiti sociali sono affissi presso	
	la sede della Società; il foglio illustrativo è consegnato a	
	ciascun depositante all'atto dell'apertura del deposito,	
	unitamente a copia del relativo contratto.	
	I prestiti direttamente collegati alla realizzazione di	
	specifici programmi o alla fruizione di specifici servizi	
	sono disciplinati dal Regolamento che ne definisce modalità,	
	condizioni e termini di realizzazione o di fruizione.	
	TITOLO IV	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Articolo 15	
	Elementi costitutivi	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai	
	conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati	
	da quote del valore nominale di Euro 100,00 (cento virgola	

	zero zero)	
	Le quote complessivamente detenute da ciascun socio non	
	possono essere superiori ai limiti di legge. La società ha	
	facoltà di non emettere i titoli di cui alla presente lettera	
	a) ai sensi dell'art. 2346 del codice civile;	
	- dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di	
	cui all'art. 16 e con il valore delle azioni eventualmente	
	non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di	
	soci deceduti;	
	- dall' eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 7;	
	- dalla riserva straordinaria;	
	- da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o	
	prevista per legge.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per	
	deliberazione assembleare non possono essere ripartite tra i	
	soci né durante la vita sociale né all'atto dello	
	scioglimento della Società.	
	Le somme versate alla società a qualsiasi titolo sono	
	improduttive di interessi.	
	Articolo 16	
	Vincoli sulle quote e loro alienazione	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute con effetto verso la Società	
	senza l'autorizzazione degli Amministratori salvo il diritto	

	di recesso ai sensi dell'art. 2530 comma 6 C.C..	
	Articolo 17	
	Bilancio di esercizio	
	L'esercizio sociale va dal 01/01 al 31/12 di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni	
	dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180	
	(centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio	
	consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze	
	relative alla struttura ed all'oggetto della Società,	
	segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione	
	o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	Gli Amministratori e i sindaci documenteranno la condizione di	
	mutualità prevalente nella nota integrativa al bilancio	
	evidenziando i parametri previsti ex articolo 2513 c.c.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione degli eventuali utili annuali destinandoli:	
	a) non meno del 30% al fondo di riserva ordinaria, mai	
	divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la	
	vita della società che allatto del suo scioglimento, anche ai	
	sensi dell'art. 12 della L. 16/12/1977 n. 904;	
	b) il 3% alla costituzione e all'incremento del fondo	
	mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	

	cooperazione;	
	c) a fini mutualistici;	
	d) all'erogazione di un dividendo ai soci cooperatori che non	
	potrà superare, in ogni caso, l'interesse massimo dei buoni	
	postali fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo rispetto	
	al capitale effettivamente versato. Nel tassativo rispetto di	
	tale limite massimo il dividendo erogato ai titolari di	
	strumenti finanziari eventualmente in circolazione e	
	posseduti dai soci cooperatori, sarà del due per cento più	
	levato di quello erogato ai soci in base alle quote da questi	
	ultimi detenute;	
	e) ad aumento gratuito del capitale sociale, nel limite	
	massimo della variazione dell'indice nazionale generale annuo	
	dei prezzi al consumo calcolato dall'ISTAT per il periodo	
	corrispondente a quello dell'esercizio in cui gli utili	
	stessi sono stati prodotti.	
	f) alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva	
	straordinaria od al fondo per lo sviluppo tecnologico o per	
	la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale.	
	L'assemblea che approva il bilancio, oltre a determinare la	
	misura, può sempre deliberare, in alternativa alla	
	destinazione di cui alle lettere c), d), e) ed f), che la	
	totalità degli utili, fatto salvo quanto indicato alla	
	lettera b), venga devoluta al fondo di riserva di cui alla	
	lettera a) o a quello previsto dalla lettera f).	

	In alternativa a quanto sopra, l'organo amministrativo potrà	
	acquistare o rimborsare quote della società con le modalità	
	previste all'art. 2529 c.c.;	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme	
	restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla	
	costituzione di riserve indivisibili.	
	Le cooperativa a mutualità prevalente non possono:	
	- distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse	
	massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti	
	rispetto al capitale effettivamente versato;	
	- remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	- distribuire le riserve fra i soci cooperatori;	
	- dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società,	
	l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale	
	sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	In caso di scioglimento della società dell'intero patrimonio	
	sociale dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi	
	eventualmente maturati sarà devoluto ai fondi mutualistici	
	per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	Articolo 18	
	Ristorni	

	L'assemblea che approva il bilancio delibera, anche, in	
	merito alla distribuzione dei ristorni.	
	In ogni caso, i ristorni non possono che riguardare le	
	eccedenze economiche dell'esercizio di cui si approva il	
	bilancio, in quanto disponibili ai sensi di legge, sempre nei	
	limiti delle eccedenze scaturenti dalle attività svolte con i	
	soci e non possono essere distribuiti in misura superiore al	
	cinque per cento del detto risultato dell'esercizio ed in ogni	
	caso in misura superiore a quanto previsto da speciali	
	disposizioni di legge, anche per singole gestioni	
	mutualistiche.	
	Il ristorno, spettante a ciascun socio cooperatore, da	
	calcolarsi sulla base delle attività svolte con i soci come	
	separatamente evidenziate in Bilancio, può essere	
	distribuito, secondo quanto previsto dall'assemblea dei soci,	
	anche mediante aumento proporzionale della rispettiva quota,	
	in deroga a quanto previsto dall'articolo 2525 c.c.	
	TITOLO V	
	ORGANI SOCIALI	
	Articolo 19	
	Organi	
	Sono organi della Società:	
	- l'Assemblea dei soci;	
	- il Consiglio di amministrazione o l' Amministratore Unico;	
	- il Collegio dei sindaci, se nominato.	

	Articolo 20	
	Assemblee	
	Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie in relazione alle	
	materie che formano l'oggetto delle sue deliberazioni.	
	La loro convocazione a cura del Consiglio di Amministrazione	
	deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R., o	
	qualsiasi altro mezzo (fax o email) idoneo ad assicurare la	
	prova dell'avvenuto ricevimento, inviata 8 giorni prima	
	dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la	
	data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che	
	deve essere fissata in un giorno diverso da quello della	
	prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e	
	la maggioranza dei componenti gli organi amministrativi e di	
	controllo. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi	
	alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga	
	sufficientemente informato.	
	Articolo 21	
	Funzioni dell'Assemblea	
	L'Assemblea ordinaria:	
	- approva il bilancio e destina gli utili;	
	- procede alla nomina degli Amministratori;	
	- procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente	

	del Collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto	
	deputato al controllo contabile;	
	- determina la misura degli eventuali compensi da	
	corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci ed al soggetto	
	al quale è conferito il controllo contabile della Società;	
	- approva i regolamenti interni;	
	- delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei	
	Sindaci.	
	- delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge e dal presente statuto.	
	Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati	
	all'art. 17.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che	
	l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la	
	trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano	
	almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci	
	sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda	
	scritta agli Amministratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza	
	ritardo e comunque non oltre trenta giorni dalla data della	
	richiesta.	
	La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per	
	argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge,	
	su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto	
	o di una relazione da essi predisposta.	

	L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria	
	quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello	
	statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 del	
	codice civile.	
	Articolo 22	
	Costituzione e quorum deliberativi	
	In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che	
	straordinaria, è regolarmente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci	
	aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che	
	straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il	
	numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al	
	voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su	
	tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
	Articolo 23	
	Votazioni	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza	
	relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.	
	Articolo 24	
	Voto	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano	

	iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che siano in	
	regola con i versamenti dovuti a qualsiasi titolo alla	
	società.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone	
	giuridiche potranno avere un massimo di cinque voti in	
	relazione della partecipazione sottoscritta.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi	
	rappresentare, mediante delega scritta, da un altro socio	
	avente diritto al voto, da un coniuge o un parente entro il 2°	
	grado e che non sia Amministratore, sindaco o dipendente come	
	disposto nell'art. 2372 del codice civile.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di 5 soci	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del	
	rappresentante in bianco.	
	Articolo 25	
	Presidenza dell'Assemblea	
	L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo	
	amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in	
	assenza anche di questi, dalla persona designata	
	dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei	
	presenti.	
	Provvede alla nomina di un segretario, anche non socio il	
	Presidente dell'Assemblea.	

	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è	
	redatto da un notaio.	
	Articolo 26	
	Consiglio di amministrazione	
	La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione	
	composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 7,	
	eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di	
	volta in volta il numero ovvero da un amministratore unico.	
	La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione	
	è scelta tra i soci cooperatori.	
	L'Amministratore Unico dura in carica fino a revoca o	
	dimissione i consiglieri un triennio e sono rieleggibili.	
	Gli Amministratori possono permanere in carica anche per più	
	di tre mandati consecutivi.	
	L'assemblea che provvede alla nomina individua il Preside ed	
	Vice presidente.	
	Articolo 27	
	Compiti degli Amministratori	
	Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la	
	gestione della Società, esclusi solo quelli riservati dalla	
	legge all'Assemblea.	
	L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie	
	attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art.	
	2381 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed	
	esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui	

	rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi	
	componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni	
	dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e	
	le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Ogni 60 giorni gli organi delegati devono riferire agli	
	Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento	
	della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché	
	sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni	
	o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue	
	controllate.	
	L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le	
	volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure	
	quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli	
	Amministratori o dall'organo di controllo.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o	
	email da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e,	
	nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli	
	Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati	
	almeno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi	
	intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Articolo 29	
	Integrazione del Consiglio	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,	

	gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti	
	dall'art. 2386 del codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli	
	rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché	
	provveda alla sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori,	
	l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio	
	sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo	
	gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza	
	del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è	
	tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla	
	sua sostituzione.	
	Articolo 30	
	Compensi agli Amministratori	
	Spetta all'Assemblea determinare gli eventuali compensi	
	dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato	
	esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il	
	parere del Collegio sindacale, determinare l'eventuale	
	compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei	
	particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.	
	Articolo 31	
	Rappresentanza	
	Il presidente dell'Organo amministrativo ha la rappresentanza	
	della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.	
	Al Presidente in particolare competono :	

	a) la stipula dei contratti e degli atti di qualsiasi genere	
	autorizzati dal Consiglio di Amministrazione per il	
	conseguimento dell'oggetto sociale;	
	b) la riscossione, da pubbliche amministrazioni o da privati,	
	di pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo,	
	rilasciandone liberatorie quietanze;	
	c) la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti	
	attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi	
	autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado	
	di giurisdizione.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle	
	deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se	
	nominati	
	L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali,	
	Institori e Procuratori speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.	
	Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo	
	amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli	
	atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad	
	estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al	
	riguardo.	
	Articolo 32	
	Collegio sindacale	
	Ove si verificassero i presupposti di legge di cui	

	all'art.2543 comma 1 del Codice Civile, o se comunque	
	nominato, il Collegio sindacale si compone di tre membri	
	effettivi e di due supplenti, soci o non soci, eletti	
	dall'Assemblea.	
	Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere	
	scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili	
	istituito presso il Ministero della Giustizia, i restanti	
	membri, se non iscritti in tale registro, devono essere	
	scelti tra gli iscritti negli albi professionali, o fra i	
	professori universitari di ruolo, in materie economiche o	
	giuridiche.	
	Il Presidente del Collegio sindacale è nominato	
	dall'Assemblea.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata	
	dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di	
	durata del loro ufficio.	
	Articolo 33	
	Compiti e funzionamento del Collegio sindacale	
	Il Collegio sindacale ove nominato, vigila sull'osservanza	
	della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di	
	corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza	

	dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile	
	adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.	
	Fino a quando la Società non sia tenuta alla redazione del	
	bilancio consolidato e non faccia ricorso al mercato del	
	capitale di rischio il Collegio sindacale può esercitare il	
	controllo contabile della Società previsto dall'articolo 2409	
	bis e seguenti Codice Civile.	
	Il Collegio sindacale, in particolare, oltre alle	
	attribuzione previste dalla legge e da altre disposizioni del	
	presente Statuto:	
	- vigila sulla conformità alla legge, al presente Statuto ed	
	alle deliberazioni dell'Assemblea delle delibere assunte dal	
	Consiglio di amministrazione e dei provvedimenti esecutivi	
	delle stesse disposti dal Presidente;	
	- accerta la regolare tenuta dei libri sociali;	
	- accerta, almeno ogni novanta giorni, la consistenza dei	
	valori depositati presso la Società e dei valori e titoli di	
	proprietà della medesima o ricevuti in pegno, cauzione o	
	custodia;	
	- accerta la regolare gestione e la rispondenza alle	
	disposizioni in vigore dei prestiti effettuati dai soci alla	
	Società;	
	- richiede la convocazione del Consiglio di amministrazione o	
	dell'Assemblea quando le risultanze delle attività di	
	vigilanza e di controllo svolte lo rendano necessario,	

	indicando gli argomenti sui quali tali organi sono invitati	
	ad adottare i provvedimenti di competenza;	
	- convoca l'Assemblea, assolvendo i relativi adempimenti, in	
	caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte del	
	Consiglio di amministrazione, può altresì previa	
	comunicazione al Presidente del Consiglio di amministrazione,	
	convocare l'Assemblea qualora nell'espletamento del suo	
	incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi	
	sia urgente necessità di provvedere;	
	- cura la iscrizione nel Registro delle imprese, entro trenta	
	giorni, della cessazione dei Consiglieri dall'ufficio per	
	qualsiasi causa;	
	- provvede all'asseverazione della dichiarazione sostitutiva	
	di cui all'articolo 6 del Decreto legislativo 2 agosto 2002,	
	n. 220;	
	- in occasione della approvazione del bilancio di esercizio	
	provvede ad indicare nella relazione prevista dall'art. 2429	
	del Codice Civile i criteri seguiti nella gestione sociale	
	per il perseguimento dello scopo mutualistico .	
	Dovranno, inoltre, documentare la condizione di prevalenza ai	
	sensi dell'articolo 2513 del Codice Civile.	
	I sindaci devono assistere alle riunioni del Consiglio di	
	amministrazione e dell'Assemblea.	
	Il Collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni; delle	
	riunioni deve redigersi processo verbale, trascritto nel	

	libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio	
	sindacale e sottoscritto dagli intervenuti.	
	Il Collegio sindacale è regolarmente costituito con la	
	presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera a	
	maggioranza assoluta dei presenti. Il Sindaco dissenziente ha	
	diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio	
	dissenso.	
	Articolo 34	
	Controllo contabile	
	Il controllo contabile è esercitato, a scelta dell'Assemblea	
	dei soci, da un revisore contabile o da una società di	
	revisione ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del	
	Codice Civile.	
	L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o	
	alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico	
	pari a tre esercizi.	
	L'attività di controllo contabile indicata nell'art. 2409 ter	
	del codice civile, è documentata dall'organo di controllo	
	contabile in un apposito libro, che resta depositato presso	
	la sede della società.	
	Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409 bis, comma 3	
	del codice civile l'Assemblea potrà affidare il controllo	
	contabile al Collegio Sindacale, ove questo sia nominato.	
	TITOLO VIII	
	CONTROVERSIE	

	Articolo 35	
	Clausola conciliativa	
	Le parti convengono che tutte le controversie eventualmente	
	insorgenti in rapporto al presente contratto, purché relative	
	a diritti disponibili, dovranno essere oggetto di un	
	tentativo di composizione tramite conciliazione, in base alla	
	procedura di conciliazione della Camera di Commercio	
	territorialmente competente con riferimento alla sede della	
	società, in vigore alla data in cui la controversia è	
	deferita alla conciliazione, oppure, in base alla procedura	
	di altro organismo di conciliazione iscritto nell'apposito	
	registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, scelto	
	su espressa e concorde richiesta delle parti.	
	Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, entro 60	
	giorni dall'inizio di questa procedura o nel diverso periodo	
	che le parti concordino per iscritto, sarà devoluta alla	
	cognizione degli arbitri .	
	Articolo 36	
	Clausola arbitrale	
	Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i	
	soci e la società, anche se promosse da amministratori,	
	liquidatori e sindaci (se nominati) ovvero nei loro confronti	
	e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al	
	rapporto sociale, saranno decise da un Collegio Arbitrale,	
	composto di tre membri tutti nominati, entro trenta giorni	

	dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal	
	presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ove ha sede	
	la società.	
	Nel caso di mancata nomina nei termini ovvero in caso di	
	disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del	
	Presidente, vi provvederà, su istanza della parte più	
	diligente, il Presidente del Tribunale nel cui Circondario ha	
	sede la società.	
	I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il	
	Presidente del Collegio arbitrale.	
	La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio del	
	presidente del Collegio arbitrale.	
	Il Collegio arbitrale deciderà a maggioranza entro novanta	
	giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente	
	vincolativo per le parti, come arbitro irrituale, secondo	
	equità, con dispensa da ogni formalità di procedura ed anche	
	dall'obbligo del deposito del lodo.	
	Si applicano comunque le disposizioni di cui agli artt. 35 e	
	36 decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5, pubblicato sulla	
	G.U.R.I. n. 17 del 22/1/2003.	
	Il Collegio Arbitrale stabilirà a chi farà carico o le	
	eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato	
	tra le parti.	
	Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola	
	compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda	

	l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.	
	Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono	
	essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di	
	almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o	
	dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni,	
	esercitare il diritto di recesso.	
	Articolo 37	
	(Esecuzione della decisione)	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di	
	esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva	
	della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale	
	causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza	
	dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci	
	presumere il venir meno della sua leale collaborazione	
	all'attività sociale.	
	TITOLO IX	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Articolo 38	
	(Scioglimento anticipato)	
	Lo scioglimento anticipato della Società, quando ne ricorrano	
	i presupposti di cui all'articolo 2545 duodecies del Codice	
	Civile, è deliberato dall'Assemblea straordinaria, la quale,	
	con le maggioranze previste per le modificazioni dello	
	Statuto, decide:	
	- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del	

	collegio in caso di pluralità di liquidatori;	
	- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui	
	spetta la rappresentanza della Società;	
	- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione,	
	i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla	
	cessione di singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli	
	atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa,	
	ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli	
	rami, in funzione del miglior realizzo.	
	Il patrimonio residuo risultante dal bilancio finale della	
	liquidazione dedotte le somme necessarie al rimborso del	
	capitale versato e dei dividendi eventualmente maturati - è	
	devoluto al Fondo mutualistico per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione istituito dalla Lega nazionale	
	cooperative e mutue ai sensi dell'articolo 11 della legge 31	
	gennaio 1992, n. 59.	
	TITOLO X	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Articolo 39	
	(Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e	
	soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i	
	soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento	
	dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà	
	elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente	

	all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste	
	per le Assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti	
	potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei	
	Comitati tecnici se verranno costituiti.	
	Articolo 40	
	(Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e	
	devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di	
	riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e	
	di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto	
	osservati.	
	Articolo 41	
	(Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le	
	vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile	
	contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma	
	dell'art. 2519 II comma c.c. si applicano, in quanto	
	compatibili, le norme delle società a responsabilità	
	limitata.	
	FIRMATO: IL GRANDE ANDREA, CARMELA NEGRO , GAETANO ZAMMITTI	
	NOTAIO EMANUELE PENSAVALLE (IMPRONTA DEL SIGILLO)	

=====

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento
su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23, commi 3 - 4 e 5 del D.Lgs. 82/2005
che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso del registro
delle imprese.
imposta di bollo assolta ai sensi del decreto 22 febbraio 2007
mediante MUI, registrato a Noto il 06.10.2022 AL N. 11784